

Riforma del processo tributario: equità sostitutiva e giudizio estimativo del giudice tributario

di [Angelo Buscema](#)

Publicato il 30 Gennaio 2024

I giudici che considerano invalido un avviso di accertamento per motivi sostanziali sono obbligati a esaminare nel merito la pretesa del Fisco e a quantificarla?

Nel corso del processo tributario, i giudici possono modificare l'ammontare delle imposte chieste dal fisco utilizzando una valutazione equitativa e parametri di esperienza ovvero l'equità costituisce un parametro alternativo al giudizio secondo diritto?

La recente riforma esclude o attribuisce al giudice tributario il potere di decidere secondo equità?

Principio: le possibilità di giudizio estimativo del giudice tributario

Il giudice, ove ritenga invalido l'avviso di accertamento per motivi non formali, ma di carattere sostanziale, non può limitarsi al suo annullamento ma deve esaminare nel merito la pretesa impositiva e ricondurla alla corretta misura. Ciò che è precluso al giudice tributario è il fare uso di poteri di equità sostitutiva, dovendo fondare la propria **decisione su giudizi estimativi**, di cui deve dar conto in motivazione in rapporto al materiale istruttorio, dovendo il giudice dare conto delle risultanze del materiale istruttorio. Non ricorre, pertanto, l'equità sostitutiva ove il giudice di appello ha effettuato un giudizio estimativo, ritenendo la pretesa dell'Amministrazione finanziaria vuota perché ha ritenuto parzialmente sornita di prove la pretesa impositiva, vuota perché ha accolto in parte le prove offerte dal contribuente.



Il caso del giudice di appello

Nella specie, il giudice di appello ha effettuato un giudizio estimativo, ritenendo che l'avviso impugnato fosse carente nella parte in cui non aveva considerato l'utilizzo dei tovaglioli di carta per altri scopi, come in caso di sfrido e fosse erroneo nell'aver considerato il prezzo unitario dei pasti alla data dell'accesso, laddove si sarebbe dovuto fare riferimento ai menu dei tre esercizi oggetto di accertamento. In relazione a tali carenze istruttorie, il giudice ha compiuto un giudizio estimativo, riducendo forfetariamente gli importi accertati del 25%. Tale assunto è stato statuito dalla **Corte di Cassazione** con la [ordinanza n. 1707 del 16 gennaio 2024](#).

Precluse al giudice tributario le decisioni *salomoniche*

Non è configurabile la sussistenza di qualsivoglia potere equitativo^[1] in capo al giudice tributario . Non sussiste in ogni caso la possibilità di effettuare valutazioni equitative^[2]. Nel corso del processo tributario, i giudici non possono modificare l'ammontare delle imposte chieste dal fisco utilizzando una valutazione equitativa e secondo parametri di esperienza ma devono attenersi alla dichiarazione del contribuente e agli accertamenti dell'amministrazione. La **valutazione del Giudice tributario** deve essere sempre **frutto**

Abbonati per poter continuare a leggere questo articolo

Progettato e realizzato da professionisti, per i professionisti, ogni piano di abbonamento comprende:

- contenuti autorevoli, puntuali, chiari per aiutarti nel tuo lavoro di tutti i giorni
- videoconferenza, per aggiornarti e ottenere crediti formativi
- una serie di prodotti gratuiti, sconti e offerte riservate agli abbonati
- due newsletter giornaliere

A partire da 15€ al mese

Scegli il tuo abbonamento